



*Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia
di concerto con il Ministro della salute*

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

VISTA la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; del 29 luglio 2020, con la quale il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; del 7 ottobre 2020, con la quale il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; del 13 gennaio 2021, che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021; del 21 aprile 2021, che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, che, all'articolo 1, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2022;

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, il quale, al comma 1 e al comma 1-bis, prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un fondo con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19; al comma 2 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità di attuazione del comma 1; al comma 2-bis prevede che, per le finalità dell'articolo, la Presidenza del consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione, con oneri posti a carico del Fondo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse;

VISTO il sopra citato articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34, il quale, al comma 2, prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pari a 15 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2021, recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024.";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021, con il quale la Professoressa Elena Bonetti è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 febbraio 2021 con il quale è stato conferito al Ministro, Professoressa Elena Bonetti, l'incarico per le pari opportunità e la famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2021, con il quale alla Professoressa Elena Bonetti è stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunità e famiglia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2022 n.371/BIL, concernente l'assegnazione al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di euro 7.500.000 per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2022 n.402/BIL, concernente l'assegnazione al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di ulteriori euro

7.500.000 per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla individuazione delle modalità di attuazione dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34, nel limite delle risorse disponibili sul capitolo 522 del CdR 15 del bilancio autonomo bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, come sopra definite;

VISTA la nota prot. n. 4175 del 1° agosto 2022, con la quale il Dipartimento per le politiche della famiglia ha chiesto all'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL), tenuto conto delle competenze istituzionali, la disponibilità a collaborare all'attuazione della norma;

VISTA la nota protocollo U.INAIL.60104.08/09/2022.0004159, con la quale l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (INAIL) ha manifestato la disponibilità a collaborare all'attuazione della normativa sopra citata;

DI CONCERTO con il Ministro della Salute;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto individua le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34.

Articolo 2 (Speciale elargizione)

1. La speciale elargizione è una provvidenza economica *una tantum* a carattere indennitario prevista a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'elenco allegato al presente decreto, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato al 31 marzo 2022 con i provvedimenti indicati nelle premesse, abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.
2. La speciale elargizione *una tantum* è corrisposta ai beneficiari in aggiunta ad ogni altra somma cui i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
3. La speciale elargizione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 3 (Beneficiari)

1. La speciale elargizione spetta, senza prova di mezzi di sostentamento, al coniuge o alla persona unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n.76, ai figli legittimi, naturali e adottivi e, in mancanza di coniuge o di persona unita civilmente e figli, ai genitori degli esercenti le professioni sanitarie di cui all'elenco allegato al presente decreto, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari, il decesso dei quali sia intervenuto entro la data di pubblicazione del presente decreto.
2. Ai fini della erogazione della speciale elargizione, la qualità di deceduto per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19 è riconosciuta a chi, nel periodo dello stato emergenziale, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato al 31 marzo 2022 con i provvedimenti indicati nelle premesse, abbia svolto prestazioni di lavoro autonomo o subordinato o nelle altre forme ammesse dalla legislazione nazionale rientranti nelle professioni sanitarie di cui all'elenco allegato al presente decreto, di assistente sociale o di operatore socio-sanitario ed abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte come causa o concausa del contagio da COVID-19.

Articolo 4 (Misura della speciale elargizione)

1. La misura della speciale elargizione *una tantum* è determinata dal rapporto tra le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n.34, e il numero dei lavoratori deceduti per i quali è stata accolta l'istanza presentata da parte dei beneficiari entro e non oltre il termine previsto dall'articolo 5, comma 3, del presente decreto.
2. La misura della speciale elargizione, determinata sulla base dei criteri di cui al comma precedente, è approvata con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 5 (Modalità di erogazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (di seguito INAIL).
2. La speciale elargizione è erogata dall'INAIL, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, in quota unica a favore del beneficiario che presenti istanza cumulativamente, munito di apposita delega rilasciata dai restanti beneficiari, ovvero pro quota, in parti uguali, qualora la domanda sia presentata da ciascuno dei beneficiari aventi i requisiti previsti dall'articolo 3 del presente decreto.
3. L'istanza è presentata all'INAIL, per via telematica, entro e non oltre 60 giorni dall'avviso pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia entro 30 giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte dei competenti organi di controllo.
4. L'istanza deve essere redatta, a pena di inammissibilità, utilizzando i modelli allegati al presente decreto che prevede la dichiarazione dei requisiti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché la documentazione comprovante il contagio COVID-19 durante il periodo emergenziale, la documentazione

attestante l'avvenuto decesso e ogni altra documentazione sanitaria comprovante l'evoluzione della patologia COVID-19 in relazione al decesso che sia intervenuto entro la data di pubblicazione del presente decreto.

5. L'INAIL provvede all'erogazione della speciale elargizione entro 60 giorni dal decreto che approva la misura ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto, previo trasferimento delle risorse occorrenti.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
E LA FAMIGLIA

IL MINISTRO DELLA SALUTE